COMUNE DI TARANTASCA

Provincia di Cuneo

C.A.P. 12020 – TEL.0171.931921 FAX 0171.931676
e-mail certificata: comunetarantasca@eticert.it
sito internet: www.comune.tarantasca.cn.it

Ordinanza n. 7 del 19.05.2017

Oggetto: Istituzione limite di velocità di 50 km/h in frazione Santa Cristina

IL SINDACO

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13.04.2017 divenuta esecutiva in data 19.05.2017, è stata approvata l'istituzione del limite di velocità di 50 km/h in alcune strade della frazione Santa Cristina;

Ritenuto che suddetto intervento di "moderazione del traffico", come richiamato nella sopracitata deliberazione, risulta necessario al fine di tutelare le utenze stradali deboli e con l'obiettivo di preservare la pubblica incolumità dei residenti lungo detti tratti di strade pubbliche riducendone il pericolo;

Considerato che le strade individuate per l'applicazione delle disposizioni sopraesposte risultano essere quelle col maggior numero di luoghi di aggregazione (Chiesa, Cimitero e parco giochi) e di fabbricati ad uso abitativo comprese nell'ambito frazionale di Santa Cristina, pertanto molto utilizzate dalle categorie di utenti più deboli: Via Roata Soprana, Via Santa Cristina e Via delle Vigne (nel tratto compreso tra Via Tasnere ed il civico n. 32/A)

Richiamate le precedenti ordinanze relative alla disciplina delle suddette vie;

Visti gli artt. 6 e 7 del D.L. 30.04.1992, n. 285, Codice della Strada;

Visto il D.lgs 18.08.2000, n° 267:

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati, **dalle ore 18.00 del giorno 22/05/2017 e fino a revoca della presente, quanto segue:**

Istituzione del limite di velocità di 50 km/h nelle seguenti vie della frazione Santa Cristina:

- **Via Roata Soprana;**
- **Via Santa Cristina;**
- **Via delle Vigne, nel tratto compreso tra Via Tasnere ed il civico n. 32/A – casa Bosio;**

La presente ordinanza sostituisce e/o revoca tutto ciò che precedentemente ordinato risulta essere in contrasto con la stessa.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico è incaricato di disporre l'apposizione dell'idonea segnaletica verticale;

Il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R N. 495/1992.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 Codice della Strada.

IL SINDACO
GIORDANO Bruna